



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010 recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore";

VISTO il Regolamento n. 129 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014 recante: "Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore";

VISTO il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19 aprile 2020, sarà sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

VISTA la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti applicabile ai prodotti di consumo quando la pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione non disciplina adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;

VISTA la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

VISTA la direttiva 2014/30 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e la direttiva 2014/53/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri che garantiscono la salute e la sicurezza o la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o elettroniche;

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;

VISTA la legge 1 ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

CONSIDERATA la necessità di prevedere le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3;

ESPERITA la procedura di informazione prevista dall'articolo 5 della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la nota del..... , con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al
Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) *veicolo*: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE;
 - b) *dispositivo antiabbandono*: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione principale è quella di prevenire l'abbandono dei bambini, di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
 - c) *sistema di ritenuta per bambini*: i sistemi di ritenuta indicati all'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - d) *normativa di armonizzazione dell'Unione*: normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del dispositivo antiabbandono quale prodotto;
 - e) *atto normativo*: una direttiva particolare o un regolamento oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) *fabbricante*: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono oppure fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
 - g) *operatore economico*: il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema antiabbandono;
 - h) *vigilanza del mercato*: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto;
 - i) *autorità di vigilanza del mercato*: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 - j) *messa a disposizione sul mercato*: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui alla legge 1 ottobre 2018, n. 117.
2. Il presente decreto non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando i dispositivi contemplati dal presente decreto rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare tale legislazione.

Art. 3

(Caratteristiche generali)

1. Il dispositivo antiabbandono può essere:
 - a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
 - b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;

c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Art. 4

(Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali)

1. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono e i loro componenti indicati all'articolo 3, lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni funzionali riportate nell'allegato A al presente decreto, che ne è parte integrante.
2. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono e i loro componenti indicati all'articolo 3, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni tecnico-costruttive e funzionali essenziali riportate nell'allegato A al presente decreto.

Art. 5

(Obblighi per il fabbricante)

1. Quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato.
2. La documentazione tecnica, di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecniche costruite e funzionali essenziali, come specificato all'articolo 4.
3. Per il dispositivo di cui all'articolo 3, lettera c), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini.
4. Ai fini di cui all'articolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, che è parte integrante del presente decreto, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all'articolo 4.
5. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali tale misura non sia richiesta dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

Art. 6

(Vigilanza del mercato)

1. La vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono è effettuata, nei casi previsti, dalla Direzione Generale per la motorizzazione, a norma del regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, a norma del regolamento UE n. 2019/1020.

Art. 7

(Dispositivi antiabbandono riconosciuti da altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo)

1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri Stati appartenenti all'Unione europea o in Turchia, o originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all'EFTA, che è parte contraente dell'Accordo SEE.
2. L'applicazione del presente decreto è soggetta alle disposizioni del Regolamento 764/2008/CE e, a decorrere dal 19 aprile 2020, del Regolamento UE 2019/515.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana . E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali

1. Caratteristiche funzionali essenziali

- a. Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni sul veicolo sul quale è trasportato da parte del conducente del veicolo stesso;
- b. il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
- c. il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
- d. nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
- e. Il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato al successivo punto 2, lettera g);
- f. Se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
- g. I dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

2. Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali

- a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
- b) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione;

*Modello dichiarazione di conformità ai sensi del decreto [titolo del presente decreto]
(art. 5 del decreto)*

Il fabbricante o suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione europea¹ :

.....
.....

dichiara che il nuovo dispositivo antiabbandono descritto di seguito²:

.....
.....
.....

è conforme alle disposizione del DM

data

firma³

¹ ragione sociale, indirizzo completo del fabbricante e del mandatario ove ricorra

² descrizione del dispositivo (marchio, tipo, numero di serie, ecc.)

³ nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario